



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

Ufficio Segreteria

Prot. 2620 del 31.3.2020

AL SINDACO
Dr. Maurizio PAPI

ALLA GIUNTA COMUNALE
Sede

Oggetto: Superamento del precariato nella P.A.- Informativa

Si fa seguito al precedente colloquio in materia, per informare più nel dettaglio le SS.LL. sulle novità introdotte dal recente Decreto Milleproroghe alla normativa contenuta nell'Art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017, recante Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'Art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 disciplina la facoltà delle amministrazioni pubbliche, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione della professionalità acquisita, di assumere, nel rispetto ed in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno di personale e a tempo indeterminato, personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. (La Circolare n. 3/2017 ha chiarito che l'assunzione sia stata disposta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale- ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge);
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Ipotesi differente dalla precedente è quella contenuta nel comma 2 e, cioè, la facoltà, riconosciuta limitatamente al triennio 2018-2020, di bandire, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

Allegato 2
GC
93/1010

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In entrambe le fattispecie, risulta chiaro che il possesso dei requisiti previsti sia presupposto necessario e oggettivamente sussistente in capo ai soggetti da stabilizzare, escludendo la norma ogni forma di valutazione discrezionale sulla loro portata. Ciò che risulta discrezionalmente valutabile è, invece, la scelta tra la l'espletamento di procedura di stabilizzazione in luogo del concorso pubblico.

La norma in parola disciplina, altresì, i limiti finanziari entro cui poter operare le stabilizzazioni prevedendo che:

- possano utilizzarsi le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che l'amministrazione sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di revisione e che preveda nel proprio bilancio la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- Fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto all'amministrazione di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure. E' consentita solo la proroga dei rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alla procedura, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.
- Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data del 22/6/2017, data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017.

Risulta evidente, sebbene la norma non lo dica espressamente, che in presenza di più soggetti potenzialmente interessati dal procedimento, debba essere esperita una procedura selettiva ristretta, con predeterminazione di criteri generali da pubblicarsi, che renda trasparente e legittimamente corretto l'accesso all'impiego.

Relativamente alla copertura del posto di Categoria "C" resosi vacante per mobilità volontaria ex Art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, è utile la lettura della Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Pubblica Amministrazione laddove al punto 3.2.2 prevede che "Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34-bis del d. lgs. 165/2001".

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

